COMUNE DI PIAZZA BREMBANA
PROVINCIA DI BERGAMO

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

(Art. 9 Legge 30 APRILE 1999, n. 120)

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 1999, che ha istituito presso ogni Comune della Repubblica un Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda scritta entro il mese di novembre di ogni anno;

Rilevato che, ai fini dell'aggiornamento periodico di detto Albo, entro il mese di ottobre di ogni anno, deve essere affisso un apposito manifesto nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici;

I N V I T A

gli elettori che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di **scrutatore** di seggio elettorale, a **presentare domanda, entro il 30 novembre di ogni anno** presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del Comune; b) avere assolto gli obblighi scolastici;

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio elettorale comunale, durante il normale orario di lavoro. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

IL SINDACO
Leone Gervasoni
Firma olografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993

Piazza Brembana, lì 05.11.2026

N.B. Coloro che sono già iscritti nell'albo non devono rinnovare la domanda.

• Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali - dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati e dell'art. 9,comma 2, della legge n. 120/1999, non possono esercitare le funzioni di scrutatore e di segretario di ufficio elettorale di sezione le persone che appartengono alle seguenti categorie:
a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
c) coloro che svolgono, presso le U.S.L., le funzioni già attribuite a medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gi uffici elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.